



**CITTA' DI
ALBANO LAZIALE**

Città Metropolitana Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL
CANONE
PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO,
DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E
DEL CANONE
MERCATALE**

Servizio II Settore II

Ufficio Tributi

Approvata con Delibera di Consiglio

Comunale 11 del 31/03/2021

e modificata con Delibera di Consiglio

Comunale n°31 del 27/07/2023

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Disposizioni comuni	4
Articolo 2- Definizioni	4
Articolo 3 - Classificazione del Comune	6
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 4 – Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 5 - Presupposto oggettivo del canone	6
Articolo 6 - Presupposto soggettivo del canone	6
Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 8 - Autorizzazioni	7
Articolo 9 - Disdetta o Variazione	7
Articolo 10 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	7
Articolo 11 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	7
Articolo 12 - Divieti e limitazioni	8
Articolo 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	8
Articolo 14 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 15 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	9
Articolo 16 - Insegna d’esercizio	9
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 18 - Determinazione del canone	10
Articolo 19 - Pagamento del canone	11
Articolo 20 - Riduzioni	12
Articolo 21 - Esenzioni	12
Articolo 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie	13
Articolo 23 - Autotutela	13
Articolo 24 - Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva	13
Articolo 25 - Attività di recupero	14
Articolo 26 - Norme di rinvio	14
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni	14
Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo	14
Articolo 30 - Riduzione del diritto	15
Articolo 31 – Esenzioni dal diritto	15
Articolo 32 - Pagamento del diritto	15
Articolo 33 - Norme di rinvio	15

Articolo 34 - Disposizioni generali	15
Articolo 35 - Presupposto oggettivo del canone	16
Articolo 36 - Presupposto soggettivo del canone	16
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	16
Articolo 38 - Domanda di occupazione	21
Articolo 39- Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 40- Obblighi del concessionario	22
Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione	22
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	22
Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	23
Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione	23
Articolo 45- Occupazioni abusive	23
Articolo 46- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 47- Classificazione delle strade.....	24
Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 49- Modalità di applicazione del canone	25
Articolo 50- Pagamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee	25
Articolo 51- Maggiorazioni	26
Articolo 52- Riduzioni obbligatorie e facoltative	26
Articolo 53- Esenzioni	27
Articolo 54- Rimborsi	28
Articolo 55- Sanzioni amministrative pecuniarie.....	28
Articolo 56- Autotutela	28
Articolo 57- Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva.....	29
Articolo 58- Attività di recupero	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	29
Articolo 59- Disposizioni generali	29
Articolo 60- Presupposto oggettivo del canone.....	29
Articolo 61- Presupposto soggettivo del canone	29
Articolo 62- Rilascio dell'autorizzazione.....	29
Articolo 63- Occupazioni abusive	30
Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 65- Classificazione delle strade.....	31
Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 67- Pagamento del canone	31
Articolo 68- Rimborsi	32

Articolo 69- Sanzioni amministrative pecuniarie	32
Articolo 70- Autotutela	32
Articolo 71- Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva	32
Articolo 72- Attività di recupero	32
CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI	33
Articolo 73- Norme transitorie e finali	33

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria).
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari (lett. b) del comma 819 L. 160/2019 esclude l'applicazione del canone patrimoniale dovuto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Ai sensi del comma 816 il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Ai sensi del comma 838, il c.d. "canone mercatale", in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
7. Sono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.05.2020 (di seguito Piano Generale) come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 31/03/2021

Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione delle aree appartenenti al demanio ai sensi dell'art. 822 e 824 cod. civ. come strade, corsi, piazze, parchi, aree e giardini pubblici, acquedotti e canali, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, mura e porte della città, mercati, immobili d'interesse storico e archeologico o al patrimonio indisponibile dell'ente (art. 826 cod. civile) e gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (comprese condutture e impianti);
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica.
 5. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi.
In particolare dovranno essere valutati:
 - a. gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città;
 - b. la viabilità;
 - c. la sicurezza;
 - d. l'igiene;
 - e. la quiete pubblica;
 - f. il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
 6. Il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
 8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
 9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
 10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
 11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
 12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Classificazione del Comune

Il Comune ai fini della determinazione della tariffa ordinaria appartiene alla classe demografica dei Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti (dato ISTAT abitanti al 31/12/2021 n°39674).

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 5 - Presupposto oggettivo del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Articolo 6 - Presupposto soggettivo del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ovvero, in mancanza dell'autorizzazione, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto dal titolare della licenza di esercizio al Comune che ha provveduto al suo rilascio ovvero per i veicoli ad uso privato dal proprietario del veicolo al comune in cui ha la residenza o la sede.
 - 2.1 È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
 - 2.2 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 codice civile al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si definisce impianto o mezzo pubblicitario il manufatto visibile dagli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, finalizzato alla diffusione di messaggi di informazione pubblica e/o messaggi pubblicitari con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 1 co. 8 del Piano generale).

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati secondo l'articolo 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS in tipologie dettagliate dall'art. 8 del menzionato Piano generale al quale si fa espresso rinvio.

Articolo 8 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina di rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione, degli obblighi del titolare, del subentro, della rimozione anticipata, del rinnovo si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Il servizio competente al rilascio del titolo autorizzatorio è il Servizio attività produttive secondo le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Articolo 9 - Disdetta o Variazione

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
2. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
3. Le variazioni e/o le dichiarazioni d'installazione senza obbligo autorizzativo devono essere comunicate entro 30 giorni dalla variazione o installazione degli stessi. In caso di mancata dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal successivo 22.

Articolo 10 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere, da parte del servizio competente a effettuare il rilascio, modificata sospesa o revocata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 11 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dal titolo autorizzatorio:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa diffida da parte dell'ufficio competente che è individuato nel Servizio Tributi;
 - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 10 (dieci) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12 - Divieti e limitazioni

La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è soggetta ad autorizzazione per tempi ed orari previsti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

Articolo 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 14 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. Ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone dovuto (art. 1 comma 821 lett. h L. 160/2019) .
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 24 del presente Regolamento.

6. Ove la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
7. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione.

Articolo 15 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone la superficie della minima figura piana geometrica formata da 4 angoli retti che comprende il messaggio pubblicitario, inclusi i messaggi pubblicitari composti da lettere separate o parole applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
8. La vetrina è un impianto pubblicitario considerato, ai fini del canone, nell'interezza della sua superficie indipendentemente dal tipo, dal numero e dalla superficie occupata dai singoli messaggi pubblicitari diffusi così come per i messaggi pubblicitari visibili nell'immediata adiacenza interna della vetrina.

Articolo 16 - Insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione si rinvia al Piano generale approvato con D.C.C. 21 del 27.05.2020 (art. 10 e ss.) come modificato dalla DCC n°17 del 31/03/2021 (di seguito Piano Generale).

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l'intero anno solare comporta l'applicazione di una tariffa annua nella misura definita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1 co. 817 della legge 160 del 2019.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari protratta per un periodo inferiore all'anno solare comporta l'applicazione di una tariffa giornaliera nella misura definita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1 co. 817 della legge 160 del 2019.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata con delibera di Giunta comunale sulla scorta degli elementi e di corrispondenti coefficienti:
 - a. classificazione in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile (Zona 1 "EX CATEGORIA SPECIALE" e Zona 2 "EX CATEGORIA NORMALE"- All. A);
 - b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa salvo diversa previsione.
4. I coefficienti di riduzione o maggiorazione rispetto alla tariffa ordinaria (annuale o giornaliera), riferiti al sacrificio imposto alla collettività, al beneficio economico ed alle modalità di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. I suddetti coefficienti non possono essere stabiliti in misura inferiore allo 0,1 e superiori al 5 nel caso di tariffa ordinaria annuale e allo 0,04 e superiori a 10 se riferiti alla tariffa ordinaria giornaliera.
5. Alla pubblicità eseguita sui veicoli (permanente o temporanea/opaca o luminosa) si applicano le tariffe stabilite, con delibera di Giunta, per la medesima tipologia di esposizione pubblicitaria, (permanente o temporanea/opaca o luminosa) in "Ex categoria speciale" (Zona 1).
6. Ai fini della determinazione del canone per la pubblicità eseguita mediante volantaggio ogni autorizzazione si intende rilasciata per un numero di volantini non inferiore a 5000 volantini di dimensioni pari a 20cm x 20cm cadauno (1 mq è uguale a 25 volantini). La tariffa suscettibile di applicazione è quella stabilita dalla Giunta comunale per l'esposizione pubblicitaria giornaliera opaca in "Ex categoria speciale" (Zona 1).
7. Ogni mezzo/strumento di diffusione del messaggio pubblicitario impiegato nella pubblicità fonica equivale a 1 metro quadrato. Il canone è determinato secondo quanto stabilito con delibera di Giunta comunale ed è dovuto per ciascuno mezzo utilizzato. Per la pubblicità fonica in Zona 1 "Ex categoria speciale" la tariffa è maggiorata del 50% rispetto alla tariffa della Zona 2 "Ex categoria normale". Ai fini della determinazione del canone per la pubblicità fonica, mobile, si applicano le tariffe stabilite per la pubblicità fonica da punto fisso in Zona 1 "Ex categoria speciale" per ciascun mezzo impiegato.
8. Alla pubblicità eseguita su vetrina, di cui all'art. 15 co. 8, si applicano a ciascuna vetrina le tariffe stabilite, con delibera di Giunta, per esposizione pubblicitaria permanente tenendo conto della zona di riferimento ("Ex categoria normale" (Zona 2) e in "Ex categoria speciale" (Zona 1) applicando la riduzione di cui all'art. 20 co.2.

Articolo 18 - Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

- Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, anche per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato su base annua.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. L'autorizzazione si intende rilasciata per un minimo di 30 gg ai fini della determinazione dell'importo dovuto per il canone ad eccezione della pubblicità fonica e del volantaggio per le quali il canone è determinato e dovuto giornalmente.
 3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata i coefficienti sono maggiorati del 100 per cento.

Articolo 19 - Pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 15 marzo dell'anno di competenza;
per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, previa richiesta, frazionate nei seguenti modi:
 - 1^a rata da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o alla scadenza della rata unica (15 marzo);
 - 2^a rata entro il giorno 15 del mese di giugno;
 - 3^a rata entro il giorno 15 del mese di settembre;
 - 4^a rata entro il giorno 15 del mese di dicembre.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. La variazione della titolarità dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento.
8. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile del servizio tributi notifica al concessionario, apposito provvedimento di messa in mora avente natura di titolo esecutivo. L'inottemperanza comporta la decadenza dall'autorizzazione. La prosecuzione dell'esposizione pubblicitaria da parte del concessionario decaduto dal titolo è sanzionabile con irrogazione della sanzione amministrativa pari al canone dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 821 della L. 160/2019.
9. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno

effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 20 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con o senza scopo di lucro, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.
2. Il canone per la diffusione permanente di messaggi pubblicitari è ridotto dell'80% nel caso di utilizzo dell'impianto di cui all'art. 15 co. 8. In questo caso è prevista la riduzione dell'80% anche per l'utilizzo di monitor presenti in vetrina o visibili dall'esterno della vetrina.
3. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro ai fini della determinazione della tariffa.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno non visibili dall'esterno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti e riferiti alla stessa società o associazione sportiva;
- k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie mediante avviso esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 adottato dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 23 - Autotutela

- a. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di novanta giorni.
- b. Il Funzionario di cui al primo comma, salvo che sia intervenuto giudicato, può d'ufficio annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 24 - Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva

- 1. La contestazione e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
- 2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle

attività di contestazione, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 25 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto sia inferiore ad € 10,00 nel caso di pubblicità assoggettata a tariffa annuale e di € 4,00 nel caso di pubblicità assoggettata a tariffa oraria.
2. Il debito di cui al comma 1 rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di € 10,00.

Articolo 26 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo II si applicano le disposizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 27.05.2020 come modificato dalla DCC n°17 del 31/03/2021 (di seguito Piano Generale).

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, accertata la relativa affissione abusiva applica oltre al canone dovuto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, la diffusione del messaggio pubblicitario si considererà effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone.

Articolo 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Albano Laziale e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Pagamento del diritto

Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 33 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo III si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la

classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato.

Articolo 35 - Presupposto oggettivo del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 36 - Presupposto soggettivo del canone

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 codice civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art.43, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all'interno dei centri abitati, individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. ii.
3. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di concessione aventi durata non inferiore all'anno sia che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti. Le occupazioni temporanee vengono autorizzate con un minimo di 8 ore.
- 3.1 Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
 - annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.
- 3.2 Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.

Ai fini dell'applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate temporanee le occupazioni effettuate per attività di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

- Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente.
4. Le autorizzazioni relative all'esecuzione di lavori edili sono rapportate all'intera giornata.
 5. Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
 - 5.1 Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
 - 5.2 Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da apposti intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
 - 5.3 Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
 - 5.4 L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione/autorizzazione.
 - 5.5 Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
 - 5.6 Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
 - 5.7 Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.
 - 5.8 Dicesi passo carraio su strada arginale il passo carraio che si apre su strada "regionale" arginale data in concessione al Comune.
 - 5.9 I passi carrabili sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali. Il canone è determinato con tariffa standard ridotta del 50 per cento della tariffa standard annua per l'occupazione del suolo di cui all'art. 46 co. 1.
 - 5.10 Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità come previsto dall'art. 1 c. 824 della L. 160/2019. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
 - 5.11 Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
 6. Aree considerate "marginali", cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavano un utile economico. Su tali aree non possono essere costruite strutture.

- 6.1 Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavano un utile economico. In tali casi si applica la tariffa standard di cui all'art. 46 co. 1 ridotta del 90%.
- 6.2 L'amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell'area.
7. Alle occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D.Lgv. 31/3/98 n.114 (occupazioni per l'esercizio del commercio), realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X) del precitato decreto.
Tali occupazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale a cui si rimanda.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico su patrimonio indisponibile dell'Ente con antenne di telefonia mobile si applica la tariffa standard di cui all'art. 46 co. 1. La procedura autorizzatoria è disciplinata dal Regolamento comunale suscettibile di applicazione in materia.
9. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:
- occupazioni effettuate con dissuasori di sosta e ogni altro segnale complementare così come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
 - occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune di Albano Laziale per l'area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale;
 - piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio comunale competente.
10. Le occupazioni d'urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di autorizzazione.
- 10.1 L'occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza per :
- provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza in caso di necessità ed urgenza onde evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose.
- In tali casi, l'interessato deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell'area.
- Immediatamente dopo, l'interessato deve presentare idonea istanza di autorizzazione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria.
- Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora l'autorizzazione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
- 10.2 Escluso quanto previsto per le occupazioni d'urgenza, sono soggette ad autorizzazione le occupazioni che si svolgono non oltre due giorni consecutivi, solamente nelle ore diurne, e che non comportano deviazioni di itinerario o la chiusura della strada, quando sono effettuate per:
- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);
 - operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
 - interventi con piattaforma mobile su camion
11. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

- 11.1 I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
- 11.2 Per i distributori di carburante munite di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene determinato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di $\frac{1}{4}$ per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
- 11.3 Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
12. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale per le occupazioni del suolo, art. 46 co. 1.
 - 12.1 Per le occupazioni di cui al comma 1, è facoltà del titolare di concessione l'assolvimento dal canone di occupazione, con il versamento una tantum di 5 annualità all'atto del rilascio della concessione.
13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
 - 13.1 Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 13.2 Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 13.3 Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità stabilite dalla legge.
 - 13.4 Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
14. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir

- 14.1 Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
- a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- 14.2 L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal settore delle attività produttive.
- 14.3 L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 14.4 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
15. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- 15.1 Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno **10 giorni** prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione e tutti gli allegati richiesti come da modulo predisposto dal Settore di Competenza.
- 15.2 Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima al Settore competente.
- 15.3 L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- 15.4 lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima ovvero nel diverso termine previsto da specifici regolamenti comunali vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima. Il predetto termine è ridotto a 5 gg. lavorativi nei casi previsti dall'art. 53 co. 1 lett. K con modalità organizzative di rilascio rimesse a successiva determinazione.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere pena la sua improcedibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
10. Per le occupazioni del suolo, temporanee o permanenti, con strutture ed elementi di arredo denominati "DEHORS" si rinvia a quanto disciplinato con apposito Regolamento comunale approvato con D.C.C. 23 del 18/06/2018 e con le Linee guida approvate con D.G.M. 179 del 03/09/2019.
11. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area

Articolo 39- Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Le concessioni e/o autorizzazioni vengono rilasciate dal Servizio Patrimonio previa verifica, tra le altre, del regolare assolvimento dell'obbligazione tributaria TARI.

Articolo 40- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - c. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - d. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, con spese a carico del concessionario;
 - e. curare la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione;
 - f. esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - g. custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dalla amministrazione;
 - h. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - i. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - j. versamento del canone alle scadenze previste;
 - k. evitare intralci o danni al transito dei veicoli autoveicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - l. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Resta inteso che al fine del rilascio del nuovo atto di cui al comma 2, il precedente concessionario dovrà essere in regola con i versamenti alla data della presentazione della domanda da parte del sub concessionario.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a. allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione/autorizzazione e non abbia curato il versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera i), relativa al divieto di subconcessione;
 - d. allorché il concessionario non abbia occupato lo spazio oggetto della concessione nei sei mesi successivi al rilascio della stessa.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Servizio competente a effettuare il rilascio del titolo concessorio o autorizzatorio, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee non possono essere prorogate e pertanto necessitano di una ulteriore nuova domanda.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

Articolo 45- Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista;
 - b. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo del presente Regolamento.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'occupazione abusiva di cui al comma 1 è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
8. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77

Articolo 46- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. L'occupazione protratta per l'intero anno solare comporta l'applicazione di una tariffa annua deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 817 e 826 della legge 160 del 2019.
2. L'occupazione protratta per un periodo inferiore all'anno solare comporta l'applicazione di una tariffa giornaliera deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 817 e 827 della legge 160 del 2019.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata con delibera di Giunta comunale sulla scorta della suddivisione delle strade in tre categorie (allegato B "Classificazione delle strade") alle quali si applicano ai fini della determinazione della tariffa, di cui al primo comma, i seguenti coefficienti economici di riduzione o maggiorazione rispetto alla tariffa ordinaria (annuale o giornaliera) in misura non inferiore allo 0,1 e non superiori al 10 nel caso di tariffa ordinaria annuale e allo 0,1 e 5 se riferiti alla tariffa ordinaria giornaliera

Articolo 47- Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. La classificazione in categorie delle strade (1[^]-2[^]-3[^]), ricadenti sull'intero territorio comunale, è dettagliata in allegato al presente Regolamento (Allegato B).

Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Per le occupazioni permanenti del suolo si applica la tariffa standard di cui all'art.

46 co. 1, per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo la tariffa standard è prevista dall'art. 52 lett. a) - c).

2. Le occupazioni temporanee, con durata inferiore ad un anno, sono assoggettate ad un canone giornaliero. Per le occupazioni giornaliere del suolo si applica la tariffa standard di cui all'art. 46 co. 2. Per le occupazioni dello spazio soprastante e sottostante il suolo la tariffa standard è stabilita all'art. 52 lett. g).

Articolo 49- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 50%.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 50- Pagamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della stessa; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 15 marzo; per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, previa richiesta, frazionate come segue:
 - 1^a rata da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o alla scadenza della rata unica (15 marzo);
 - 2^a rata entro il giorno 15 del mese di giugno;
 - 3^a rata entro il giorno 15 del mese di settembre;
 - 4^a rata entro il giorno 15 del mese di dicembre.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione nelle modalità previste dalla legge. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione presuppone il previo pagamento del canone dovuto.

4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. La variazione della titolarità della concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario, apposito provvedimento di messa in mora avente natura di titolo esecutivo. L'inottemperanza comporta la decadenza dall'autorizzazione. La prosecuzione dell'occupazione da parte del concessionario decaduto dal titolo è sanzionabile con irrogazione della sanzione amministrativa pari al canone dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 821 della L. 160/2019.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione

Articolo 51- Maggiorazioni

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.
2. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica l'aumento del 50% alla tariffa standard di cui all'art. 46 co. 2 prevista per le occupazioni temporanee del suolo.
3. Per le occupazioni temporanee delle reti di erogazione di pubblici servizi è prevista una maggiorazione rispetto alla tariffa standard di cui all'art.46 co.2, commisurata alla durata dell'occupazione come di seguito specificato:
 - del 30% nel caso di durata non superiore a 90 gg;
 - del 50 % nel caso di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.;
 - 100% durata superiore a 180 gg.

Articolo 52- Riduzioni obbligatorie e facoltative

1. Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea sono ridotte ai sensi del comma 821 lett f) e 829 dell'art. 1 L. 160/2019 come segue:

Riduzioni per Occupazioni permanenti:

- a) per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto della tariffa standard per le occupazioni del suolo di cui all'art. 46 co.1.
- b) per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui alla lettera a) va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui alla lettera a) è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri eccedenti. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- c) per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo la tariffa standard di cui all'art. 46 co, 1 è ridotta del 50%.

- d) per i passi carrabili, la tariffa standard per le occupazioni permanenti del suolo di cui all'art. 46 co. 1 è ridotta al 50%. La tariffa di cui all'art. 46 co. 1 è parimenti ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- e) per passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante si applica la riduzione del 70% alla tariffa standard di cui all'art. 46 co. 1.
- f) per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo con tende, fisse retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70 % della tariffa standard prevista dall'art. 46 co. 1 per le occupazioni permanenti del suolo.

Riduzioni per occupazioni temporanee:

- g) per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, le tariffe standard di cui all'art. 46 co. 2 sono ridotte del 50 per cento;
 - h) per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70 % della tariffa standard prevista dall'art. 46 co. 2 per le occupazioni temporanee del suolo.
 - i) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa standard è ridotta del 50 per cento della tariffa per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art. 46 co.2;
 - j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa standard di cui è ridotta del 50% rispetto la tariffa per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art. 46 co. 2;
 - k) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa standard è ridotta dell'80% della tariffa per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art. 46 co.2;
 - l) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa standard è ridotta dell'80% della tariffa per l'occupazione temporanea del suolo di cui all'art. 46 co. 2;
 - m) per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 giorni fino al 29° giorno la tariffa è ridotta in misura del 20%. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiori a 30 gg o che si verificano con carattere ricorrente si applica un'ulteriore riduzione del 50% sulla tariffa standard di cui all'art. 46 co. 2 o di quella determinata in base alle precedenti lettere. La tariffa ridotta nella misura percentuale precisata si applica per il periodo eccedente pertanto dal 15° o dal 30° giorno.
 - n) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantiere di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi nonché con seggiovie e funivie si applica la riduzione del 50% della tariffa standard di cui all'art. 46 co. 2.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico merci;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - g. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - j. le occupazioni fino a 9 mq realizzate da enti iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui al D.lgs. 117/2017 e D.M. 106 del 15/09/2000 e ONLUS. In caso di eccedenza la tariffa è dovuta per l'intera metratura.
 - k. le occupazioni fino a 9 mq realizzate da movimenti e partiti politici in caso di eccedenza la tariffa è dovuta per l'intera metratura.
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione

Articolo 54- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi.

Articolo 55- Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie mediante avviso esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 56- Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di novanta giorni.

2. Il Funzionario responsabile del Canone, salvo che sia intervenuto giudicato, può d'ufficio annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 57- Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva

1. La contestazione e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di contestazione, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto sia inferiore ad € 10,00 per l'occupazione permanente ed € 4,00 per l'occupazione temporanea.
2. Il debito di cui al comma 1 rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di € 10,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 60- Presupposto oggettivo del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61- Presupposto soggettivo del canone

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62- Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione suolo pubblico nelle aree rientranti nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, è rilasciata dal Dirigente del settore competente per

materia in osservanza della vigente disciplina normativa statale, regionale e comunale suscettibile di applicazione (SUAP).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

Articolo 63- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'occupazione abusiva di cui al comma 1 è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.

Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone mercatale da corrispondere per le occupazioni permanenti è determinato in base alla tariffa annua (tariffa ordinaria) indicata al comma 841 dell'art. 1 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'art. 65 e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Il canone mercatale da corrispondere per le occupazioni temporanee è determinato in base alla tariffa giornaliera (tariffa ordinaria) indicata al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'art. 65 e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata con delibera di Giunta comunale sulla scorta della suddivisione delle strade in tre categorie (allegato B "Classificazione delle strade") alle quali si applicano ai fini della determinazione della tariffa, di cui al primo e secondo comma, coefficienti economici di riduzione o maggiorazione rispetto alla tariffa ordinaria (annuale o giornaliera) individuati dalla Giunta Comunale.

Articolo 65- Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in 3 categorie. La classificazione in categorie delle strade, ricadenti sull'intero territorio comunale, è dettagliata in allegato al presente Regolamento (Allegato B).

Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti ovvero che si protraggono per l'intero anno solare sono assoggettate al canone annuo indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee ovvero che si protraggono per un periodo inferiore all'anno sono assoggettate al canone su base giornaliera; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67- Pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della stessa; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 15 marzo.
3. Per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, previa richiesta, frazionate come segue:
 - 1^ rata da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o alla scadenza della rata unica (15 marzo);
 - 2^ rata entro il 15 giugno;
 - 3^ rata entro il 15 settembre;
 - 4^ rata entro il 15 dicembre.
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione presuppone il previo pagamento del canone dovuto.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi.

Articolo 69- Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono irrogate mediante avviso esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 70- Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Funzionario responsabile del Canone, salvo che sia intervenuto giudicato, può d'ufficio annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 71- Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva

1. La contestazione e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto sia inferiore ad € 10,00 per l'occupazione permanente ed € 4,00 per l'occupazione temporanea.

2. Il debito di cui al comma 1 rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di € 10,00.

CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73- Norme transitorie e finali

1. Le concessioni permanenti rilasciate negli anni precedenti il 2021 ed ancora non scadute, vengono considerate ugualmente valide e soggette alle nuove disposizioni impartite sul canone dal presente regolamento.
2. Eventuali situazioni di affrancazione del canone di occupazione di suolo pubblico, hanno comunque effetto anche per gli anni successivi al 2021.